



Studio Annalise Keating

ARIANNA RIZZA

Discussione in aula: SI

Una incriminazione ex art 575 cp nel caso di specie non può prescindere dalla valutazione della sussistenza o meno della legittima difesa: l'imputata infatti, secondo la ricostruzione del figlio, era vittima da anni di varie aggressioni da parte del marito, le quali, essendosi verificate anche la sera dei fatti, potrebbero condurre alla conclusione che la sua morte possa giustificarsi in considerazione della scriminante sopracitata. La reazione ad un'offesa ingiusta ex art 52, comma I, cp è giustificata solo in presenza di due requisiti: 1) la necessarietà della difesa, ossia la sua insostituibilità con un'altra reazione meno dannosa e ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell'agredito; 2) la proporzionalità all'offesa, valutata secondo un giudizio di bilanciamento tra bene minacciato e bene leso per cui l'agredito non può ledere un bene dell'aggressore marcatamente superiore a quello posto in pericolo dall'aggressione illecita. Nel caso di specie, nessuno di questi due requisiti risulta pienamente soddisfatto. Il fendente sferrato dall'imputata non può dirsi necessario poiché la vittima si stava allontanando dal luogo dell'aggressione nel momento in cui è stato colpito, cosa che avrebbe permesso reazioni alternative e ugualmente tutelanti (ex: chiudersi in camera e chiamare le Autorità). La reazione difensiva, inoltre, ha cagionato un danno alla vita dell'aggressore, non potendo perciò considerarsi proporzionata alle aggressioni subite dall'imputata la sera dei fatti che – seppure innegabili – sono in concreto risultate lesive della sua dignità personale (quelle verbali) e incolumità fisica: tra tali beni giuridici, sebbene tutti meritevoli di tutela penale, sussiste una evidente sproporzione che rende impossibile decretare la sussistenza della legittima difesa. Ciò premesso, la condotta dell'imputata integra la fattispecie ex art 575 cp. In primis, sussiste il nesso causale tra la sua condotta e l'evento-morte; in secondo luogo, sebbene siano da escludersi forme di dolo più piene e intense quali il dolo intenzionale e la premeditazione, è evidente la sussistenza del requisito minimo di tale elemento soggettivo, che consiste nella chiara rappresentazione, da parte del soggetto agente, che la sua condotta possa comportare la verifica del fatto di reato e, ciononostante, agisca comunque aderendo completamente alla possibilità dell'evento lesivo. Nel caso di specie, sebbene sia impossibile stabilire una monolitica intenzione dell'imputata di provocare la morte della vittima – cosa che comporterebbe la sussistenza di dolo intenzionale – è innegabile che colpendolo con un coltello si sia rappresentata con chiarezza tale possibilità e abbia agito comunque (conclusioni queste rafforzate sia dal fatto che il fendente sferrato è stato uno solo, che potrebbe indicare una più solida volontà di far cessare le aggressioni più che di uccidere, sia dalle parole da lei pronunciate e riportate dal figlio, che, insieme alla circostanza che detenesse l'arma già da tempo, denotano una complessiva rappresentazione e adesione all'evento lesivo cagionato). Ritengo inoltre sussistenti nel caso di specie sia l'aggravante ex art 577, n 1), cp così come novellato dalla L 4/2018, sia gli estremi per l'applicazione dell'attenuante ex art 62, n 2)



cp (provocazione) e delle attenuanti generiche ex art 62bis, cp. Il giudice, cui è rimesso il giudizio di bilanciamento al fine della commisurazione della pena, potrà anche considerare una minore intensità del dolo quale elemento di valutazione della gravità del reato ex art 133 cp.

